

Codice A1601B

D.D. 3 giugno 2021, n. 348

**DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. "Interventi di contenimento esotiche invasive". Comune: Piverone (TO). Proponente: Comune di Piverone. Valutazione di Incidenza rispetto alla ZSC IT 1110020 "Lago di Viverone".**



**ATTO DD 348/A1601B/2021**

**DEL 03/06/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1601B - Biodiversità e aree naturali**

**OGGETTO:** DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. "Interventi di contenimento esotiche invasive". Comune: Piverone (TO). Proponente: Comune di Piverone. Valutazione di Incidenza rispetto alla ZSC IT 1110020 "Lago di Viverone".

In data 12 maggio 2021 (prot. n. 55392/2021) è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree Naturali l'istanza del Comune di Piverone per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente il progetto "Contenimento esotiche invasive".

Il progetto prevede un intervento di lotta contro la diffusione di un nucleo di bambù e un nucleo di ailanto. Per il raggiungimento delle singole aree oggetto di intervento ed anche per ricavare gli spazi ove allestire il materiale tagliato, è prevista l'apertura dello strato arbustivo suffruticoso con decespugliatore. L'intervento di contenimento su bambù e ailanto è previsto con le seguenti modalità: taglio dei fusti di piccolo diametro e successiva applicazione localizzata, con pipetta, di erbicida sistemico sulla zona cambiale per l'ailanto e nel vuoto internodale per il bambù; per le piante di diametro maggiore di ailanto è prevista la realizzazione di fori nella parte basale del fusto inclinati di 45° verso il basso, diametro 10 mm profondità 15 mm, e successiva applicazione di erbicida con siringa o pipetta. Soprattutto per piante di grosso diametro il foro potrebbe essere sostituito da un intaglio eseguito con motosega leggera.

E' previsto l'impiego di erbicidi sistemici a base di glyphosate, principio attivo a bassa tossicità per i vertebrati, rapidamente degradato nel suolo, quindi con bassa mobilità e persistenza, con l'unica carenza di non essere selettivo nei confronti dei vegetali, aspetto che è superato, nell'intervento in progetto, con applicazioni puntuali sui singoli fusti. Si prevede un primo intervento che dovrà interessare tutti i soggetti presenti nell'area appartenenti alle specie bambù e ailanto e un secondo intervento in epoca autunnale, prima del riposo vegetativo, esclusivamente sui soggetti ancora vivi o sui ricacci.

L'area interessata dai lavori è posta sul confine della ZSC/ZPS "Lago di Viverone" IT1110020 all'estremità Nord del sito a margine di ampie zone a coltura intensiva e di un appezzamento

destinato alla raccolta sfalci del Comune di Piverone, a sua volta posto al margine di un'area umida un tempo destinata alla macerazione della canapa.

La vegetazione dell'area appare molto disturbata con specie azonali e ubiquitarie, cui si associano più sporadiche specie del querceto carpineto, alneto e saliceto. Sono state rilevate le seguenti specie: *Urtica dioica*, *Solidago gigantea*, *Galium aparine*, *Rubus ulmifolia*, *Cornus sanguinea*, *Salix alba*, *Quercus robur*, *Alnus glutinosa*, *Salix cinerea*, *Carex elata*, *Carex rostrata*, *Rubus caesius*, *Humulus Lupulus*, cui si aggiungono le esotiche invasive: *Lonicera japonica*, *Partenocissis quinquefolia*, *Ailantus altissima* e bambù.

Nella Carta degli habitat, allegato VIII del Piano di Gestione del sito, gli interventi in progetto ricadono in terreni caratterizzati da "Megaforbieti basali, igrofili, nitrofili a dominanza di specie alloctone (*Solidago gigantea*)" ascrivibili all'habitat 6430 "Praterie umide di bordo ad alte erbe" in forte stato di compressione a causa della presenza di specie esotiche invasive.

Come precedentemente segnalato, gli interventi previsti ricadono all'interno della ZSC/ZPS IT 1110020 "Lago di Viverone" istituita ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 09/147/CE "Uccelli" (ex 79/409/CEE) e designata ZSC con Decreto del MATTM del 21/11/2017 a seguito dell'approvazione delle Misure Sito Specifiche con DGR n. 21-4635 del 6/2/2017.

La presenza dei due popolamenti di bambù e ailanto rappresenta una serie minaccia alla biodiversità delle aree umide, delle praterie e delle superfici boscate del Sito Natura 2000 del "Lago di Viverone". Queste due specie sono infatti molto diffuse sul territorio regionale ma, al momento, non presentano ancora una diffusione significativa nella zona a Nord della ZSC/ZPS "Lago di Viverone"; questi popolamenti circoscritti rappresentano quindi dei nuclei di diffusione di cui è prioritaria l'eliminazione.

In particolare l'ailanto rappresenta una grossa minaccia in quanto è una specie molto invasiva: è compresa nella lista DAISIE delle 100 specie più invasive del mondo, è inclusa nelle Black List delle specie esotiche invasive della Regione Piemonte (D.G.R. 27 maggio 2019, n. 24-9076) e nell'elenco delle specie invasive del Regolamento Regionale Forestale 4/R del 2010. La sua invasività è legata soprattutto alla sua grande produzione e disseminazione di semi, pertanto la presenza di un popolamento, anche se circoscritto, a Piverone può determinare in breve tempo la diffusione della specie nelle aree circostanti determinando la colonizzazione di habitat di interesse conservazionistico, presenti a poca distanza dal sito di intervento. Ailanto infatti tende a creare popolamenti puri che impediscono la crescita delle specie autoctone o che determinano la scomparsa di specie di interesse ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e una forte riduzione del livello di biodiversità.

Anche il bambù è un'entità esotica che una volta insediata in un determinato territorio tende a soppiantare la vegetazione autoctona; inoltre è un'entità molto persistente, una volta che ha colonizzato un'area è difficile da eradicare.

L'eliminazione di entrambe le popolazioni non è facile e soprattutto spesso non sono sufficienti gli interventi meccanici di taglio delle piante: per avere maggior sicurezza di eliminare tutti gli esemplari sarebbe necessario asportare tutte le piante comprensive degli apparati radicali sotterranei, ma si tratta di operazioni complesse, molto costose e difficilmente realizzabili nel sito oggetto del presente intervento. Si concorda quindi che associare l'utilizzo localizzato di prodotti chimici agli interventi di taglio e sfalcio possa rappresentare una modalità di intervento più efficace e veloce. L'utilizzo dei diserbanti dovrà tuttavia essere effettuata con molta cura e dovrà essere limitata al rimpimento dei fusti cavi, dei buchi effettuati nei tronchi di maggiori dimensioni e sulle superfici di taglio, mentre dovrà essere evitata l'aspersione dei prodotti generalizzata sulle piante e sul suolo.

Diverse esperienze condotte in Piemonte e citate in bibliografia, evidenziano che l'uso di erbicidi

localizzato e interno alla pianta, permette di evitare la loro diffusione nel terreno e nell'ambiente circostante e, se si opera con cura, si può considerare nulla la dispersione in ambiente in quanto il prodotto chimico viene assorbito dalla pianta e rapidamente degradato nel suolo.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014, modificata dalla D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, dalla D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016, nonché dalla D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016, "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione".

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"
- art. 43 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"
- D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014, modificata dalla D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, dalla D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016, nonché dalla D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016, "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione"
- D.G.R. n. 30-4238 del 21/11/2016 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". Art. 40 Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione settimo gruppo di misure."
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 Maggio 2017 "Designazione di 9 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di 13 ZSC della regione biogeografica continentale e di una ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357."
- D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017 "Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975 del 29/02/2016 e approvazione del documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale""
- L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"
- vista la comunicazione di avvio del procedimento al Comune di Bollengo del 7 aprile 2020 prot. n. 33568, pubblicata sul B.U.R. n. 15 del 9 aprile 2020 che indica come termine di conclusione del procedimento il 10 maggio 2020
- vista la richiesta di integrazioni (prot. n. 34090 del 9/4/2020) che ha interrotto i termini del procedimento, ricominciati il 10/6/2020
- viste le integrazioni pervenute il 10/6/2020 prot. n 49310

- visto il contributo tecnico di ARPA Piemonte pervenuto il 15/7/2020 prot. n 64042
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016

*determina*

per le motivazioni indicate in premessa, per il progetto ""Contenimento esotiche invasive", proposto dal Comune di Piverone, ricadente nella ZSC/ZPS IT 1110020 "Lago di Viverone", si esprime giudizio positivo di valutazione d'incidenza a condizione che:

- l'uso dei prodotti chimici dovrà essere effettuata esclusivamente con pipette, siringhe e spennellature in maniera localizzata sulle superfici di taglio o internamente alle piante attuando tutti gli accorgimenti affinché non ci sia dispersione dei prodotti chimici nell'ambiente circostante;

- dovrà essere posta particolare attenzione affinché durante i lavori, la presenza di uomini e mezzi non provochi la colonizzazione di nuove specie esotiche; a questo fine, nel corso dei lavori, dovranno essere attentamente seguite le misure previste dalle "*Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale*" (scaricabili al link [https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/gestione\\_e\\_controllo\\_esotiche\\_nei\\_cantieri.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/gestione_e_controllo_esotiche_nei_cantieri.pdf));

- dovrà essere svolta un'attenta raccolta dei residui vegetali: nel caso che, tra gli esemplari che verranno tagliati di ailanto, ci siano rami con presenza di infiorescenze, frutti o semi, questi dovranno essere raccolti a parte e dovranno essere stoccati, in modo che non possano essere dispersi nell'ambiente e smaltiti mediante abbruciamento in loco o tramite impianto di incenerimento;

- la presenza dell'area di conferimento comunale degli sfalci e dei residui vegetali nei pressi dell'area di intervento rappresenta una criticità ambientale e paesaggistica per la ZSC/ZPS "Lago di Viverone": quest'area può rappresentare infatti una fonte di diffusione per altre specie invasive che possono eventualmente essere conferite in tale sito e da qui diffondersi nelle aree circostanti oltre che costituire un fattore di degrado paesaggistico a poca distanza da aree umide e di habitat di pregio e di interesse. Si richiede pertanto all'Amministrazione Comunale di valutare il trasferimento dell'area di conferimento degli sfalci al di fuori dei confini del Sito Natura 2000 presso siti più idonei e adeguatamente gestiti.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 comma 1, lettere r), s) e t) della l.r. 19/2009.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

**IL DIRIGENTE (A1601B - Biodiversità e aree naturali)**  
Firmato digitalmente da Vincenzo Maria Molinari